



## **Accordo tra Amministrazione universitaria, R.S.U. e Organizzazioni sindacali in merito alle festività che cadono in giorni non lavorativi**

Tra l'Amministrazione universitaria, le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali, si conviene quanto segue:

- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d), del CCNL del comparto Università, è soggetto a contrattazione l'adattamento alle esigenze specifiche degli Atenei delle tipologie di orari;
- presa visione di quanto dispone l'art. 6 del contratto collettivo decentrato dell'Ateneo fiorentino in merito alle "tipologie di orario di lavoro";
- considerato che una parte del personale dell'Ateneo è chiamato a svolgere la propria attività lavorativa su cinque giorni la settimana;
- considerato che, ove un giorno festivo diverso dalla domenica cada in un giorno non lavorativo, si avrebbe una sostanziale disparità rispetto al personale chiamato a svolgere il proprio lavoro su sei giorni la settimana, qualora non fosse consentita una qualche forma di recupero di tale giorno;
- ritenuta la necessità di ovviare a tale disparità di trattamento,

Si conviene e si stipula

che il personale il quale svolge la propria attività lavorativa su cinque giorni la settimana, qualora il giorno non lavorativo diverso dalla domenica cada in un giorno festivo, ha diritto, in tale ipotesi, a sei ore di riposo compensativo, da usufruirsi anche in maniera frazionata, con le stesse procedure previste per i giorni di congedo ordinario.

Firenze, 12 maggio 1999

*Per l'Amministrazione universitaria*  
per Il Direttore amministrativo  
Roberto Volpi

*La RSU*

*Le Organizzazioni sindacali di Ateneo*

Aggiornato il 26/9/2000

[Torna su ^](#)